

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3339}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARTINO, MARIOTTI, ACHILLI, FERRI MARIO,
ARTALI, CANEPA, COLUCCI, CONCAS, DELLA BRIOTTA,
GIOVANARDI, MAGNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, OR-
LANDO, SAVOLDI, STRAZZI, TOCCO, BRANDI, MANCINI
GIACOMO, CRAXI, CALDORO, MOSCA**

Presentata il 19 dicembre 1974

Modifica dell'articolo 135 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 22 gennaio 1967, n. 2

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo si è avvertita l'esigenza di modificare l'articolo 135 della Costituzione allo scopo di introdurre la simultaneità nella rinnovazione dei giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare. Tale simultaneità è necessaria per assicurare una equilibrata composizione dei giudici eletti dal Parlamento. Il sistema di nomina parziale attualmente vigente costringe volta per volta a ricorrere a compromessi non sempre felici ed ha impedito alle forze politiche presenti in Parlamento di sentirsi impegnate in modo uguale alla rielezione del giudice costituzionale che si renda

necessaria. Inoltre l'elezione simultanea impedirebbe che la Corte funzioni senza la pienezza della sua composizione, come è accaduto in passato. Con il regime che si propone il collegio sarà ricostituito immediatamente e non si verrà mai a trovare nella condizione di mancare del *quorum* funzionale.

Una uguale esigenza non sembra invece sussistere per i giudici di nomina presidenziale o per la magistratura, per i quali ovviamente non occorre una convenzione tra le forze politiche. Si rende pertanto necessario introdurre le seguenti modifiche legislative.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 135 della Costituzione).

Dopo il terzo comma dell'articolo 135 della Costituzione della Repubblica aggiungere il seguente:

« Il Parlamento nomina in un'unica seduta i 5 giudici della Corte costituzionale

e procede altresì alla elezione di 2 supplenti per ciascun giudice, destinati nell'ordine a sostituirlo in ogni caso di anticipata cessazione dalla carica fino alla scadenza del mandato ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 3 della legge costituzionale 22 gennaio 1967, n. 2).

L'articolo 3 della legge costituzionale 22 gennaio 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

« I giudici della Corte costituzionale che il Parlamento nomina in un'unica seduta sono eletti in seduta comune dalle due Camere a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei componenti l'Assemblea.

Nello stesso modo si procede per la nomina dei giudici supplenti ».

ART. 3.

(Norma transitoria).

I giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare attualmente in carica cessano da questa e dall'esercizio delle funzioni dal 1° gennaio 1978.

I giudici che in forza di questa disposizione decadono prima della scadenza prevista dalle norme in vigore al momento della loro nomina, sono rieleggibili per una sola volta.